TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, composto dai Magistrati:

1) Dott. Silvana Saguto Presidente;

2) Dott. Lorenzo Chiaramonte Giudice;

3) Dott. Guglielmo Nicastro Giudice rel.;

riunito in camera di consiglio sulla proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, datata 18.8.2010, con la quale è stata richiesta l'applicazione della **misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza**, nei confronti di **F.P.**, nato a (*omissis*);

letti gli atti del procedimento **n. 208/10 R.M.P.;**

sentite le conclusioni del P.M. e della difesa del proposto e sciolta la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale di discussione, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con la presente proposta, formulata ai sensi delle leggi nn. 1423/56, 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni, si allega che F.P. è persona di pericolosità sociale qualificata dall'assunzione di un ruolo fiduciario nell'investimento di proventi illecito – mafiosi, concretizzatosi in attività illecite di fittizia intestazione di beni immobili e complessi aziendali in concorso con L.S., al fine di agevolare il sodalizio mafioso Cosa Nostra, in particolare la famiglia mafiosa di San Lorenzo del mandamento di Resuttana di Palermo.

A sostegno della richiesta è stato richiamato che nell'ambito del procedimento penale n. 8419/07 RG., incardinato dalla DDA (posizione processuale del proposto stralciata dal proc. n. 3504/04 R.G.N.R.), il F. "è uno degli indagati, e dove figurano indagati tra l'altro, L.S., D. N., D.D., L.S. ed i fratelli M., A., G. e S., quale prestanome ed elemento terminale dell'organizzazione mafiosa nell'investire gli illeciti proventi in attività illecite".

Sulla scorta di tutte le emergenze investigative in merito raccolte, e che appresso si illustreranno, è stato quindi conclusivamente prospettato che emergerebbe, "con tutta evidenza la pericolosità sociale del proposto, che può senza dubbio ritenersi

prodromico all'associazione di stampo mafioso nel riciclare denaro illegittimamente, nell'accezione propria della Legge n. 575/65".

****

Preliminarmente vanno esaminate le **due questioni di nullità della "citazione per intervento" e di incompetenza per territorio di questo Tribunale,** eccepite dalla difesa nella memoria difensiva depositata all'esito della discussione.

A quest'ultimo riguardo va osservato che non può rilevarsi la tardività di siffatte questioni in quanto non sollevate *in limine litis*, non operando nel procedimento di prevenzione la preclusione che scatterebbe nel dibattimento penale in forza degli artt. 21, co. 2, 181, co. 3, 491 c.p.p., in ragione della diversità strutturale dei due procedimenti (in quello di prevenzione non è prevista una scansione per fasi processuali la prima delle quali dedicata agli atti preliminari) e dell'espresso rinvio (salva la verifica sulla compatibilità di singole previsioni) dell'art. 4, co. 6, della L. n. 1423/56 alla disciplina prevista per il procedimento di sorveglianza (art. 678 c.p.p.) e quindi di esecuzione penale (art. 666 c.p.p.).

Ad avviso del Collegio le due eccezioni non meritano però accoglimento in quanto entrambe infondate.

In ordine alla **nullità della "citazione per intervento"** va rilevato che l'atto è stato notificato all'interessato unitamente a copia della proposta ivi espressamente richiamata, con l'indicazione della richiesta di misure di prevenzione ai sensi delle leggi nn. 1423/56 e 575/65.

Ebbene, anche a voler equiparare l'avviso (per il quale l'art. 666, co.3, c.p.p., qui applicabile, non prevede, invero, alcun elemento essenziale a pena di nullità, a differenza di quanto dettato per il decreto che dispone il giudizio dall'art. 429 c.p.p.) ad un atto di contestazione delle accuse, con l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, e ciò in conformità alle decisioni della Corte Costituzionale (sentenza 25.3.1975, n. 69, ordinanza 2.2.1988, n. 128) cui si è uniformata parte della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che nel caso di specie non è stato in alcun modo violato il diritto di difesa, che in definitiva costituisce il bene presidiato dagli istituti in questione.

Ed infatti la proposta - ripetesi notificata in copia contestualmente all'avviso d'udienza - contiene un dettagliato richiamo alle emergenze probatorie poste a base della misura richiesta e delle forme qualificate della pericolosità sociale e prospettata in termini di attualità.

L'eccezione di nullità va quindi rigettata.

Passando al vaglio della addotta incompetenza per territorio di questo Tribunale, che determinerebbe l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione dell'organo proponente, va richiamato che la difesa ha sul punto allegato che il proposto risiede da quasi dieci anni in Terni, località non soltanto di residenza anagrafica ma di stabile ed effettiva dimora, quale centro esclusivo dei suoi interessi familiari e lavorativi nonché luogo ove avrebbe manifestato una pericolosità sociale al più generica e non qualificata, "essendosi il F. prestato ad essere il terminale per gli investimenti del L.S. e della famiglia mafiosa a cui quest'ultimo appartiene", donde il radicamento della competenza in tale luogo ove si sarebbe manifestata l'attività illecita di maggiore rilevanza e spessore.

Ciò detto, la presente proposta è stata basata (all'uopo allegando i provvedimenti di sequestro e confisca poco oltre citati) sul delitto *ex* art. 12 *quinquies* L. n. 356/1992, commesso in Palermo e Terni in epoca anteriore e prossima al 25.6.2004, per il quale il F. risulta in atto imputato nel processo penale n. 686/2011 R.G.T., giusta rinvio a giudizio del 28.12.2010 (cfr. certificato carichi pendenti acquisito), di tal ché è stata qui prospettata una pericolosità sociale qualificata, ormai assimilata alle forme più gravi ed allarmanti previste nell'art.1 della L. n. 575/1965.

Con l'art. 2, co. 4, della legge 15.7.2009, n. 94, il catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione *ex* art. 1 della L. 575/65 è stato infatti ulteriormente arricchito, includendovi, per l'appunto, anche i soggetti indiziati del delitto di cui all'art.12 *quinquies*, co. 1, del D.L. 8.6.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992, n. 356.

L'art. 2 della citata L. 575/65 (come da ultimo sostituito dall'art.10, co. 1, lett. b), del D.L. 23.5.2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24.7.2008, n. 125) prevede, fra l'altro, che nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, e successive modificazioni.

Tenuto conto dei presupposti e degli scopi della normativa in tema di prevenzione, che sono correlati alla pericolosità sociale del soggetto ed al luogo ove essa si manifesta, la dimora, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, è

stata tradizionalmente individuata nel luogo ove il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità (in termini, *ex plurimis*, cfr. Cass., Sez. I, 26.5.2000, n. 3837).

Pacifica la irrilevanza della residenza anagrafica, una più recente giurisprudenza di legittimità si è riferita allo spazio geografico – ambientale in cui il soggetto ha manifestato i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se in tale luogo, diverso da quello di dimora abituale, il soggetto si è intrattenuto per brevi e saltuari soggiorni (in tal senso, Cass., sez. VI, 15.4. 2004, n. 23090).

La declinazione della dimora in termini reali ed effettivi di spazio geografico - ambientale, anche occasionalmente frequentato, dal quale, però, la pericolosità sociale ha ricevuto alimento e potenziamento, ha indotto autorevole dottrina a ritenere che nel caso di persona indiziata di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso per determinare la competenza territoriale deve farsi riferimento al luogo ove l'associazione opera.

Questa convincente opinione è stata condivisa e recepita anche in parte della giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. pen. Sez. I, 17.3.1982, Benigno), che a buona ragione non ha mancato di affermare che nel caso di vaste associazioni criminose, con numero elevato di componenti, facenti capo ad un unico centro organizzativo e decisionale, la competenza territoriale per l'applicazione delle misure di prevenzione spetta al tribunale nel cui circondario trovasi tale centro e ove esplica in modo prevalente la sua attività illecita l'associazione, rimanendo irrilevanti eventuali ramificazioni e derivazioni, in quanto la pericolosità sociale del soggetto ha stretto e diretto e riferimento all'associazione nel cui ambito organizzativo è inserito e al cui vertice decisionale è collegata, direttamente o in via mediata, l'attività illegale esplicata.

In effetti, nelle ipotesi di pericolosità sociale qualificata dalla partecipazione interna, dal concorso esterno, dall'appartenenza in senso lato ovvero da indizi di reità su attività delittuose volte ad agevolare non occasionalmente ma in maniera continuativa i sodalizi di tipo mafioso che tendono ad operare sull'intero territorio nazionale, la stretta e tradizionale lettura della dimora come luogo ove il proposto abitualmente ed effettivamente risiede ovvero come luogo ove in concreto consuma abitualmente le condotte illecite potrebbe condurre a risultati paradossali.

Ed invero, nel caso in cui il sodalizio al fine di effettuare degli investimenti o acquisire il controllo di attività economiche invii dalla sua sede centrale in varie località sparse sul territorio nazionale degli adepti, o invii o designi *in loco* dei fidati e

abituali fiancheggiatori, radicare e frazionare la competenza nei singoli luoghi ove magari stabilmente ed effettivamente risiedono questi singoli soggetti di fatto escluderebbe della cognizione dell'autorità giudiziaria la fonte esclusiva e principale dalla quale è poi germinata la pericolosità sociale, con un grave *vulnus* ad una più completa ed approfondita conoscenza dell'intero fenomeno criminoso che costituisce la *ratio* delle norme sull'accentramento della competenza per tutti i procedimenti comunque connessi a fatti di mafia.

A diversa conclusione potrebbe pervenirsi nell'ipotesi in cui in una delle predette località, distinte dalla sede centrale dell'impresa criminale, dei singoli soggetti dimorino stabilmente ed acquisiscano una loro autonomia gestionale e criminale, magari costituendo una nuova articolazione della più ampia associazione con la quale mantengono dei legami criminali.

In questo caso non si sarebbe dinanzi a soggetti svolgenti il ruolo di meri esecutori *in loco* di direttive impartite dalla sede centrale, di tal ché risulterebbe incongruo, perché non più fonte della pericolosità sociale, il riferimento a quest'ultimo luogo per la determinazione della competenza.

Orbene, venendo al caso che ci occupa si versa nell'ipotesi - come poco avanti si vedrà - di un soggetto, il quale pur non risultando appartenente, nemmeno in senso lato, all'associazione mafiosa palermitana Cosa Nostra, è stato raggiunto da indizi di reità, posti a base di un parallelo processo penale in corso dinanzi al Tribunale di Palermo, per un delitto di trasferimento fraudolento di valori contornato dall'aggravante della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso, che avrebbe commesso per più anni, e dunque in maniera continuativa, in relazione a diversi beni, fra i quali delle attività d'impresa.

In questo lungo arco temporale il F., pur dimorando stabilmente in Terni, ha principalmente (se non esclusivamente) svolto delle attività di investimento immobiliare e commerciali, agendo costantemente sotto le direttive dell'indiziato mafioso L.S., impartite anche in occasione di incontri tra i due in Terni ma anche in Palermo, città di provenienza del primo ed ivi in rapporti di collaterale affinità con un noto esponente mafioso (il proposto è infatti cugino di F. Maria, moglie di Bonura Calogero, nipote del noto, già latitante mafioso, Lo Piccolo Salvatore).

Pertanto, ad avviso del Collegio la presente proposta è stata correttamente avanzata dinanzi a questo Tribunale, competente a decidere in merito.

****

Venendo all'esame nel merito della presente proposta, al fine di meglio inquadrare la personalità sociale, i traffici delittuosi ed i legami criminali del proposto, vanno richiamati il ruolo e la caratura criminale mafiosa di colui sotto le cui direttive lo stesso ha per anni agito, ovverosia L.S..

In proposito si attingerà da quanto già rilevato nel decreto (in copia allegato alla proposta) di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali pronunciato dal Tribunale di Palermo nei confronti del L. in data 8.2.2010.

Con sentenza del Tribunale di Palermo del 5.6.2001, irrevocabile il 21.11.2003, L.S. è stato condannato alla pena principale di anni cinque di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., in specie per la sua accertata appartenenza alla famiglia mafiosa di Resuttana, rafforzata dai legami con il noto esponente mafioso Di Trapani Nicolò.

A di lui carico sono risultate decisive le dichiarazioni dei collaboranti di giustizia Di Natale Giusto, Avitabile Antonino, Brusca Giovanni e Mazzola Giovanni.

Il Di Natale ha fornito indicazioni sul ruolo di L. all'interno della famiglia mafiosa di Resuttana, ricordando che lo stesso gestiva dei campi di calcetto per conto della famiglia Di Trapani e che "faceva da tramite" tra i capi mafia Guastella e/o Nicola Di Trapani ed altri esponenti mafiosi anche latitanti.

L'Avitabile ha reso convergenti notizie in merito, riferendo che il L. era stato uomo di fiducia della famiglia mafiosa Di Trapani ed aveva gestito il bar dell'ippodromo di Palermo, ivi facendo da tramite tra il Di Trapani Diego ("che non amava farsi vedere in giro") ed i suoi interlocutori.

Dal canto suo il Brusca non ha mancato di ricordare di aver conosciuto L.S. nel corso di taluni incontri avuti con S. ed A. Madonia (noti capi mafia di Resuttana) e con F. D.T. (fratello di D. D.T.).

Anche il collaborante M. G. ha narrato di aver conosciuto L.S. in un'occasione in cui si era recato con N. D. presso un luogo dove veniva ospitato l'attuale collaborante B. G., allora latitante.

Più di recente, dopo aver scontato per il suddetto delitto associativo un lungo periodo di custodia cautelare (ciò dal 29.7.1998 al 29.7.2003), veniva applicata a L.S. una nuova misura cautelare della custodia in carcere (con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 26.3.2007) per il delitto di estorsione aggravata e continuata in concorso (agli artt. 81, 110 e 629 c.p., art. 7 d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito nella legge 12.7.1991, n. 203), ed in particolare: per avere in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante minacce, consistite nel manifestare

l'appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra di L.S., già condannato per tale delitto, ed in virtù della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo del predetto L. e di P. R. con il mandamento mafioso di Resuttana, costretto G. V., ed il suo convivente O. M. (la prima dei due gestore della palestra – *omissis* –, in un immobile sottoposto a confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di G. G., cl. '54), a versare una somma di 350 euro al mese, così procurando a sé stessi ed all'associazione mafiosa un ingiusto profitto (con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p., e comunque al fine di agevolare l'attività di Cosa Nostra; in Palermo sino alla data odierna, 26.03.2007 data di emissione dell'ordinanza).

I gravi indizi in ordine a questo delitto si desumevano dalle conversazioni intercettate tra P. R. e le persone offese (in specie il dialogo captato il 27.2.207; cfr. i relativi passi riportati alle pagine 7 – 27 della citata ordinanza), anche nel corso di un incontro tra gli stessi avvenuto all'interno di una struttura sportiva di campi di calcetto, sita tra le vie Michele Beltrami e S. Lorenzo, risultata di fatto gestita dal L..

Ebbene, a conferma dello stretto e persistente legame tra L.S. ed il sodalizio mafioso Cosa Nostra deponevano anche le plurime emergenze investigative (risultati delle conversazioni intercettate e di servizi di osservazione e pedinamento) acquisite nel corso delle indagini effettuate negli anni 2004 – 2007 dalla D.I.A. di Palermo e dal R.O.N.O. dei Carabinieri di Terni, afferenti ai beni ed alle attività economiche acquisite dallo stesso L. in quel di Terni, impiegando capitali di provenienza ignota, e dunque verosimilmente illecito – mafiosa, ed intestandole fittiziamente all'odierno proposto F.P..

Il *fumus* in ordine alla fittizia attribuzione di utilità al F. è stato pienamente ravvisato nel decreto di sequestro preventivo penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 18.7.2008 (in copia allegato alla proposta).

Nel citato decreto adottato da questo Tribunale nei confronti di L.S. è stata disposta la confisca, tra l'altro, di quattro beni immobili e di due imprese individuali intestate al F., il ristorante pizzeria in Narni (TR) – *omissis* -, e l'esercizio commerciale al minuto di generi alimentari aperto in Terni, via *omissis*.

Ivi è stato rilevato che il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con ordinanza del 22.9.2008, in parziale accoglimento del riesame proposto dalla difesa avverso il predetto decreto del G.I.P. *ex* art. 321 c.p.p., disponeva il dissequestro di due

appartamenti intestati al F., siti ad Acquasparta – *omissis* – e del magazzino sito ad Acquasparta – *omissis* – , in quanto, "né dalla documentazione acquisita né dal tenore dei dialoghi è stato possibile risalire ad un interesse del L.; è infatti riferibile all'Albergo N. la proposta del F. di acquisto di un immobile di considerevole dimensione per il prezzo di 620.000,00 euro".

Con l'istanza di riesame la difesa del F., rilevando che l'intestazione fittizia doveva risultare da univoci elementi di riscontro, evidenziava: che le conversazioni telefoniche intercorse tra il L. ed il F. erano state captate in un lasso temporale (seconda metà del 2004) nel corso del quale (con l'unica eccezione del ristorante di Narni) il F. non aveva concluso nessuna delle operazioni economiche oggetto delle indagini; che il L. ed il F. avevano dialogato delle attività di quest'ultimo, ma non erano stati mai soci; che non vi era alcuna traccia documentale di passaggi di denaro dal L. al F.; che quest'ultimo non aveva beneficiato di alcun profitto, anzi versava in una grave crisi finanziaria; che i negozi di abbigliamento erano stati dismessi in data anteriore a quella in cui erano stati registrati contatti con il L.; che le somme investite nella società "Questione di pelle" dovevano essere ricondotte al F.; che quest'ultimo in data 27.11.2002 aveva ceduto, nella qualità di legale rappresentante della società – *omissis* – , a D. V. il ristorante – *omissis* – per la somma di euro 100,000,00 e costituito (ciò il 14.3.2002) la società – *omissis* – insieme a P.A. ed alla convivente F.E.; che l'11.11.2002 la società – *omissis* – aveva acquistato il magazzino di Corso – *omissis* – utilizzando i fondi del F. ed una somma concessa in mutuo dal Banco di Napoli.

Nel ricostruire le operazioni economiche riconducibili al F. la difesa richiamava, altresì: che in data 30.11.2002 la società – *omissis* – aveva aperto un negozio a Terni; che il 27.9.2003 era stato aperto il negozio – *omissis* – in via – *omissis* – ; che la società – *omissis* – aveva contratto mutui e finanziamenti che il F. ed i soci si erano poi personalmente accollati; che a seguito delle gravi esposizioni debitorie la società – *omissis* – aveva cessato la propria attività il 24.2.2005 con un'esposizione di 162.000,00 euro; che le attività del negozio – *omissis* – e dei negozi di Via – *omissis* – erano state acquisite dalla società – *omissis* – ; che il 6.7.2004 il F. aveva acquistato da B.M.L., per la somma di 67.000,00 euro, gli immobili siti in Acquasparta utilizzando i ricavi delle attività commerciali e le somme derivanti da altri finanziamenti; che la – *omissis* – aveva

acquistato poi dalla società – *omissis* – il ristorante di Narni, acquisto quest'ultimo per il quale il F. aveva dato in permuta la sua Jaguar e si era impegnato a corrispondere la somma di euro 53.000,00.

La difesa allegava, poi, la legittimità della gestione del supermercato – *omissis* – , deducendo che il 21.4.2004 il F. e tale C.G. erano subentrati nelle quote sociali della Supermarket – *omissis* – rilevando l'attività di – *omissis* – e contestualmente costituendo la società – *omissis* – .

L'acquisto sarebbe stato effettuato mediante "cambializzazione" con rate mensili di euro 1.250,00 cadauna.

Nella compagine sociale in un primo momento era subentrato al C., Co., ; in seguito (e precisamente il 24.2.2005) le quote erano state cedute alla P..

Anche la – *omissis* – aveva poi accumulato una forte esposizione debitoria nei confronti di fornitori e delle banche.

Conclusivamente, quindi, la difesa deduceva: che ogni investimento aveva trovato una giustificazione in un'operazione lecita di ricorso al credito bancario; che gli investimenti riguardavano un'epoca anteriore al presunto *tempus commissi delicti;* che non vi era alcuna sproporzione tra l'investimento ed il reddito, né ricorrevano i presupposti per contestare al F. l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa; che per valutare l'eventuale sproporzione doveva farsi riferimento al reddito delle società e non del F., quale persona fisica.

Ebbene, il Tribunale del riesame, accoglimento solo parzialmente il ricorso della difesa, sostanzialmente basato sui medesimi rilievi e le allegazioni documentali addotte a sostegno della richiesta di revoca del sequestro dei beni avanzata dalla difesa del F. in quel procedimento di prevenzione, non mancava di premettere ed evidenziare: che L.S. veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 26.3.2007 per il reato di estorsione continuata ed aggravata in concorso con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91; che il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa veniva contestato al medesimo da un tempo risalente e che le indagini avevano evidenziato la vicinanza del L. alla famiglia mafiosa di Resuttana ed i sui rapporti, anche di affinità, con D.N.; che le dichiarazioni rese dal collaborante di giustizia D.G. (che a fianco del reggente G.P., aveva gestito le attività economiche della

famiglia di Resuttana) avevano consentito di accertare che il L. gestiva abitualmente i beni per conto delle famiglie D.M.; che anche le dichiarazioni rese da A.A. avevano confermato il ruolo del L. quale gestore delle attività economiche della famiglia mafiosa di Resuttana.

Dopo aver sottolineato la caratura criminale del L., soggetto che il F., mediante attribuzioni fittizie di attività economiche, avrebbe aiutato ad eludere disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, all'esito dell'esame delle intercettazioni telefoniche compendiate nelle note della D.I.A. di Palermo del 29.11.2007 e del 15.2.2008, il Tribunale ha rilevato che il tenore di alcune conversazioni intercorse tra il L. ed il F. aveva palesato, "l'interesse del primo nella gestione del ristorante – *omissis* – a Terni".

Ed in effetti, nella conversazione del 4.10.2004 il L. chiedeva espressamente al F. se il ristorante avesse iniziato a lavorare nel loro interesse (L.:"*…dimmi una cosa il ristorante già lavora per noi Tanto per capire qualche cosa")* ed il F. gli rispondeva che avrebbe iniziato a lavorare la sera successiva (F.:"*…da domani sera…").*

Il giorno seguente veniva intercettata una lunga conversazione nel corso della quale il F. comunicava al L. che quella era stata la prima sera che il ristorante aveva lavorato nel loro interesse (F.: "*è la prima sera che si lavora per noi").*

A conferma dell'interesse del L. è poi risultata emblematica la discussione con il F., "*di ogni dettaglio della gestione del ristorante compreso il ritiro della spazzatura*".

E' stato ancora rimarcato "che il L. comunicava al F. che lo avrebbe raggiunto a Terni per portagli del denaro in contante, denaro che avrebbe ricevuto da terzi *(L.:" vediamo se posso salire venerdì…tra venerdì e sabato salgo e così visto che salgo ti porto stè cose , invece di fare il bonifico capisti? Perché quello me li darà o domani o dopodomani stè cose").*

Al riguardo, a buona ragione il Tribunale ha sottolineato che il "frammento del dialogo da un lato non palesa alcun dubbio in ordine al fatto che oggetto della consegna è una somma di denaro (il L. parla difatti di bonifico bancario), dall'altro fa emergere che in altre occasioni lo stesso L. aveva effettuato dei bonifici sul conto del F., fornendogli dunque somme di denaro da investire. Deve altresì rilevarsi che la conferma della cointeressenza del L. nel ristorante del F. deriva inoltre dal fatto che parte della somma doveva essere destinata a P.M. al quale il F. aveva ceduto in pagamento la propria

Jaguar valutata 20.000,00 ed al quale doveva ancora dare 15.000,00 euro, somma che gli avrebbe consegnato L. che aveva concordato con il F. di dilazionare il restante pagamento in tre rate da 15.000,00 euro ciascuna. Che il dialogo intercorso tra il L. ed il F. aveva avuto ad oggetto l'acquisto del ristorante è confermato da fatto che l'odierno istante aveva proprio concordato con il P. di cedergli la macchina e 10.000,00 euro (anziché 15.000,00 euro) e che si era impegnato a pagare il resto della somma dovuta con il denaro che avrebbe ricevuto dal L.. Ed ancora deve essere sottolineata la riconducibilità dell'acquisto non solo al L. ma alla famiglia mafiosa di appartenenza; detta circostanza è provata non solo dal chiaro interesse di quest'ultimo, ma anche dal fatto che dell'attività di ristorazione di Terni viene messo a conoscenza Di Trapani Nicolò".

Ed in effetti, ha ancora rilevato il Tribunale, "nel corso del colloquio con alcuni parenti (la madre del D. è sorella della moglie del L.) il D. chiedeva notizie sulle somme di denaro provenienti dalla vendita di terreni e la donna gli riferiva che le somme erano state investite nell'acquisto di un ristorante *"là fuori""*.

Nella richiamata ordinanza sono state quindi individuate altre conversazioni che "hanno palesato l'interesse dei parenti del L. in alcuni investimenti del F.".

Nel dialogo del 27.10.2004 il F. chiedeva infatti al L. se aveva avuto notizie dei suoi parenti (*"Totò ne hai novità dei parenti tuoi"),* ed il L. gli diceva che lo avrebbe raggiunto il fine settimana a Terni in compagnia di un soggetto per parlare di presenza.

La conversazione intercettata tra il L. e S. L. in data 31.10.2004 confermava poi che il primo si era recato a Terni per incontrare il F. ed A., "dopo avere accertato che si erano verificati alcuni debiti nelle attività economiche di Terni (L.: *ho cose da sbrigarmi per i cazzi miei …che ho problemi seri non indifferenti che ci sono problemi con Poalo ….ci sono problemi con Nunzio che sono …ho problemi grossi con loro ..perchè se i soldi sono spariti …sono comparsi i debiti")*: in particolare vi era stato un ammanco della somma di 40.000,00 euro che era stata data dallo stesso L.".

Le telefonate intercorse tra il 30.10.2004 (data di arrivo del L. a Fiumicino) ed il 3.11.2004 mostravano, ancora, con tutta evidenza, che il F., il P. ed il L. avevano discusso di un atto notarile relativo all'acquisizione di un bene che per non poter essere

registrato per una somma inferiore a 50.000,00 euro (in tal senso si era espresso il notaio nella conversazione del 3.11.2004) doveva avere un valore superiore.

Il 5.11.2004 "emergeva la volontà comune del L. e del F. di estromettere dagli affari l'Alosi dal supermercato e di cedere l'attività del ristorante La Vecchia Fattoria. Deve essere messo in evidenza che il L. per far fronte alle esigenze di liquidità abbia messo a disposizione i soldi dei campi di calcetto di Via – *omissis* – ".

Il 27.11.2004 il L. aveva effettuato un altro viaggio, "per un investimento proposto dal F. avente ad oggetto un immobile di 700 mq. composto da 15 stanze per 30 posti letto con annesso bar e ristorante".

Effettivamente, ha rilevato sul punto il Tribunale, "nei giorni successivi al dialogo, il L. ed il F. sono stati osservati mentre si recavano ad appuntamenti presso banche ed agenzie immobiliari. L'immobile del quale avevano parlato era un albergo a Narni – *omissis* – . Il L. si era recato a Terni in compagnia di N.G. - che veniva arrestato con o.c.c. del 3.3.2005 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - con il quale aveva intrattenuto rapporti telefonici anche dopo il suo ritorno a Palermo".

E' stato dunque osservato che, "*le conversazioni fin qui esaminate mostrano con tutta evidenza l'interesse del L. nelle attività economiche intestate al F. e ciò a conferma del fatto che quest'ultimo era prestanome del primo che temeva che gli venissero sottratti i beni di sua proprietà in esecuzione di provvedimenti giudiziari previsti dalla normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale*".

A tal proposito è stato attribuito rilievo anche ad un'altra significativa conversazione intercorsa tra il L. e la sua compagna, la quale "manifestando serie preoccupazioni sul soggetto scelto come prestanome, e cioè sul F., gli rappresentava che quest'ultimo si sarebbe impossessato di tutto ove al L. fosse successo qualcosa (Sinopoli: "*sappi che a te succede qualcosa…tutte queste cose, tutte queste cose rimangono a F.P.")*; la donna ribadiva poi che con il F. si poteva solo perdere *"a tutti quelli che ci perderai con F.P."*. Il dialogo mostra poi che la Sinopoli era a conoscenza di altri investimenti fatti dal L. tramite il F. ("*poi sento dire alberghi, cose…cioè. Questi soldi investiti …tutti questi investimenti che stai facendo un giorno sai chi ne usufruirà?*")".

Venendo ad altre emergenze poste in risalto nella richiamata ordinanza, va evidenziato che "in data 11.12.2004 il L. ritornava a Terni per partecipare all'inaugurazione del

negozio del F. – *omissis* – , (P.A. era socia accomandataria e F.E. socia accomandante), società che veniva costituita il 14.3.2002. Dalla documentazione allegata dalla difesa è emerso che la società – *omissis* – l'11.11.2002 acquistava l'immobile di Corso Vecchio – *omissis* – per un valore di euro 60.000,00".

In proposito il Tribunale ha ritenuto che "l'interesse del L. nella gestione della società Questione di Pelle è palesato dal frammento della conversazione del 14.4.2005 nel corso del quale il L. rappresentava al F. di non avere ancora ricevuto l'ultima tranche di denaro che gli aveva spedito il F. e gli comunicava di volere intraprendere nuove iniziative economiche; nella stessa conversazione il F. gli comunicava che il supermercato era ancora gestito dalla P.A., mentre il negozio Questione di Pelle era affidato alla commessa. Appare intuitivo che il contenuto delle comunicazioni e delle informazioni rese dal F. non può spiegarsi se con l'interesse economico del L. nelle attività appena evocate".

In relazione al negozio di abbigliamento è apparso sufficiente rilevare "che è il L. a curare l'assortimento del negozio "Big Size", articolazione di "Questione di pelle"".

Le circostanze testé esposte hanno consentito "di affermare un interesse personale del L. sia nell'acquisto del magazzino sito a Terni, Corso Vecchio n.75, che della ditta individuale di Via Piero della Francesca. Deve infatti escludersi che sia stata provata la riconducibilità al F. delle somme investite nella società Questione di Pelle e dunque nell'acquisto del magazzino effettuato da quest'ultima. Il contenuto chiaro dei dialoghi intercorsi tra i due soggetti, la consegna all'atto di cessione da parte del F. del ristorante "Ai Compari" da parte dell'acquirente non della somma totale di 100.000,00 - come ha affermato la difesa - ma di 24.177,16 (somma consegnata al momento della conclusione dell'atto), ed in particolare l'interesse mostrato dal L. nelle due attività imprenditoriali (compresa quella di Via Pier della Francesca n. 10) manifestano la riconducibilità al L. del magazzino sito a Terni, Corso Vecchio n.75, dell'impresa individuale, del complesso aziendale F.P. con sede in Terni Via Piero della Francesca n. 10 e della relativa licenza di esercizio".

Il L. ed il F., unitamente ad Alosi, sono pure risultati "interessati alla gestione del supermercato Conad "Fuori Orario"".

Ed invero, in data 25.3.2004 si captava una conversazione "nel corso della quale il F. comunicava al L. di avere affidato la gestione del supermercato alla P., "*quella dei negozi*"; della gestione del supermercato il F. parlerà ancora con il L. nelle conversazioni del 14.4.2005 e del 5.11.2004 (in quest'ultimo dialogo emergeva la volontà del L. e del F. di estromettere dagli affari del supermercato l'Alosi).

Il 29.11.2007 il F. comunicava al L. di avere chiuso il supermercato e di aspettare che lui lo raggiungesse a Terni per definire la questione (F.: "*io, il fatto del supermercato l'ho chiuso..ho aspetto anche a te Totò dai quando sali definiamo ").*

Anche in riferimento al supermercato al Tribunale è apparso "incontrovertibile un interesse del L. nelle attività formalmente intestate al F.; se cosi non fosse stato il F. non avrebbe fatto al L. comunicazioni di simile tenore".

Come sopra detto, a differenti conclusioni il Tribunale è pervenuto soltanto in ordine all'appartamento sito in Acquasparta, Corso *omissis*, ed al magazzino sito ad Acquasparta, *omissis*, acquistati dal F. il 25.6.2004 da Biagetti Maria Luisa, ciò in quanto, "né dalla documentazione acquisita né dal tenore dei dialoghi è stato possibile risalire ad un interesse del L.; è infatti riferibile all'Albergo Novelli la proposta del F. di acquisto di un immobile di considerevole dimensione per il prezzo di 620.000,00 euro".

Pertanto, con la sola esclusione dei beni testé indicati, il Tribunale ha ritenuto sussistente nella condotta del F. il *fumus* del reato di cui all'art. 12 *quinquies* d.l. n. 306/92, atteso che "*le somme investite dal F. nella attività economiche di Terni sono sicuramente frutto delle attività illecite di L.S.. Deve essere rilevato che a fronte dell'esibizione dei titoli di acquisto dei beni in sequestro, non sono stati allegati elementi che abbiano dato una chiara spiegazione in ordine all'origine legittima dei mezzi impiegati per l'acquisto dei beni* ("*In tema di reato di cui all'art. 12 quinquies comma primo D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 356, al fine di giustificare la provenienza dei beni, non è sufficiente la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti, dovendosi, invece, fornire, da parte dell'interessato, un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie* (Cass. 14.4.2005 n. 13938)".

Conclusivamente ha ritenuto il Tribunale che "*gli elementi fino ad ora illustrati depongono nel senso di un "quasi totale" controllo da parte del L. delle imprese di cui si è detto, il cui*

capitale risulta formalmente intestato al F. o a soggetti a lui vicini. Il dato incontrovertibile emerso è che il L. ha mantenuto sempre il reale e totale potere di controllo delle società e beni immobili", intestati fittiziamente al F. che avrebbe cercato di sottrarli *"alla sicura applicazione di provvedimenti ablativi"*.

Ebbene, nella proposta di confisca avanzata nei confronti del L., afferente fra l'altro ai suddetti e numerosi beni intestati al F., ad ulteriore conferma del ruolo di "prestanome" svolto da quest'ultimo per conto del primo, si allegavano ulteriori conversazioni intercettate, servizi di osservazione e pedinamento, accertamenti di P.G. a riscontro delle circostanze captate ed afferenti ad immobili ed attività economiche, raccolte negli anni 2005 – 2006 e compendiate nelle informative del R.O.N.O. dei Carabinieri di Terni del 28.7.2006 e del 15.12.2007 (si tratta delle medesime emergenze in dettaglio riportate anche nella proposta in esame).

Ad avviso del Tribunale, da tutto quanto sopra esposto, traluceva con assoluta nitidezza che per più anni il F. si era occupato di gestire in quel di Terni gli investimenti di capitali fornitigli dall'odierno proposto per l'acquisizione di vari beni.
Ivi si rilevava altresì che nella memoria difensiva depositata (in specie nel paragrafo sulla "Cronistoria delle vicende", alle pagine da 14 a 20), ribadendo gli argomenti già ritenuti infondati dal locale Tribunale del Riesame, non era stata fornita alcuna giustificazione sulla provenienza dei capitali inizialmente impiegati dal F. per acquisire il bene (in particolare il ristorante *omissis*) dalla cui dismissione sarebbero stati poi ricavati, in aggiunta ai finanziamenti bancari, gli introiti destinati all'acquisto dei numerosi beni in sequestro.

La conclusione sulla origine illecita di tutti i beni intestati al F. trovava ulteriore conforto nella notevole sproporzione già emersa in fase cautelare e non smentita da quanto emerso in sede di immissione in possesso.

In riferimento al magazzino sito in Terni, corso Vecchio, n. 75, accatastato al foglio nr. Vecchio, n. 75, nel decreto di sequestro si era già evidenziato che il F. formalmente acquistava questo bene nell'anno 2003 dalla società Questione di Pelle s.a.s. di P. A. (sua convivente),al prezzo di euro 53.000, a fronte di un reddito dichiarato di appena euro 3.900.

L'immobile è risultato locato ad uso commerciale al canone mensile di euro 850.

I due appartamenti siti in Acquasparta (Terni), – *omissis* – , unitamente al magazzino vicolo – *omissis* – , venivano acquistati dal F. con atto del 25.6.2004 al prezzo dichiarato di euro 67 mila, a fronte di un reddito dichiarato di appena € 3.816.

I due appartamenti costituiscono una palazzina a tre elevazioni fuori terra, con immobili all'interno in parte diruti, fatiscenti ed in pessime condizioni di uso e manutenzione.

Con il citato decreto del 9.10.2008 era stato disposto il sequestro anche degli "interi complessi aziendali delle seguenti ditte intestate a F.P.": attività di commercio al minuto di abbigliamento e accessori con sede in Terni via Piero della Francesca 10 (abitazione); attività di ristorante - pizzeria sita nel Comune di Narni (TR), strada del Morellino 21– *omissis* – ., con sede in Terni, via – *omissis* – avente ad oggetto il commercio al minuto di generi alimentari, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona.

In sede di immissione in possesso (vedasi prima relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario) era poi risultato: che all'indirizzo in Terni, via – *omissis* – , era operativa una ditta individuale intestata a terzi (tale M. P.) ed esercente attività di commercio al dettaglio di materiale elettrico; che l'azienda di ristorante – pizzeria era stata concessa in affitto alla società Ristorante – *omissis* – ., al canone effettivo di euro 800 mensili, ed era esercitata in locali di proprietà di terzi; che l'attività d'impresa omonima del F. era in parte svolta con un ramo di azienda, aperto in data 22.5.2008, giusta comunicazione al Comune di Terni, sito in via – *omissis* – , relativo al commercio al minuto di generi alimentari in locali condotti in locazione al canone mensile di euro 570 (ivi si rinvenivano degli scontrini fiscali riferiti al F. e ad una dipendente), ed in parte con il ramo corrente in – *omissis* – ; che la stessa P. aveva dichiarato che l'attività commerciale a suo nome era ormai cessata ed era svolta personalmente dal F..

Pertanto, si confiscavano gli immobili suindicati intestati a F.P., mentre con riguardo ai complessi aziendali facenti capo alle imprese individuali allo stesso intestate, oltre all'attività di ristorante pizzeria sita in Narni, strada del Morellino, 21, in luogo degli esercizi commerciali sequestrati e non più operativi, ovverosia la ditta individuale di via – *omissis* – e la ditta individuale – *omissis* – , per i quali si rigettava la richiesta di confisca e revoca il sequestro, si disponevano il sequestro (la materiale

immissione in possesso è stata già effettuata dall'amministratore giudiziario, che, però, non ha rinvenuto l'iscrizione della ditta presso la CCIAA di Terni) e la **confisca dell'esercizio commerciale personalmente avviato dallo stesso F. in data 22.5.2008**, in Terni, via – *omissis* – , relativo al commercio al minuto di generi alimentari.

Sulla scorta di tutto quanto sopra rilevato può dunque ritenersi che per un lungo arco temporale, sviluppatosi anche in un periodo successivo alla data del commesso reato contestato nel processo penale, il F. ha manifestato una pericolosità sociale qualificata da indizi di reità ex art. 12 *quinquies*, contornato dall'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.

Questi indizi consentono di inquadrare il F. (come innanzi osservato) nella nuova categoria di destinatari per la sottoposizione alla misura di prevenzione personale, pur se la pericolosità sociale non può automaticamente trarsi da suddetti indizi, ma, specie se desunti da isolati e risalenti delitti, ne va verificata la persistenza.

In questo caso non sussistono invero i forti e convincenti argomenti, tanto di ordine letterale, quanto di logica criminale, posti a base del meccanismo presuntivo elaborato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità per gli indiziati di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso.

E tuttavia, anche tenendo conto della assimilazione normativa alle categorie di più allarmante pericolosità sociale, non può di per sé favorevolmente rilevare il mero decorso del tempo, specie allorquando, come qui verificatosi, la fittizia attribuzione si è protratta per un lungo arco temporale ed ha riguardato vari beni immobili ed attività di impresa.

Ne consegue che la cessazione della pericolosità sociale potrà desumersi soltanto da un riscontrato mutamento del sistema di relazioni di vita del proposto, ricavabile, a titolo meramente esemplificativo, dall'inizio di una nuova e diversa attività lavorativa e/o d'impresa.

Questi segnali di discontinuità non si rinvengono nella documentazione allegata, in specie nella allegata acquisizione (in data 14.7.2010) da parte del proposto dell'affitto di un'azienda, che di per sé non consente di inferire il più recente svolgimento di un'attività economica lecita produttiva di redditi da destinare al sostentamento.

Si stima pertanto equo determinare in anno uno e mesi sei il periodo di durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da applicare al proposto con le prescrizioni di legge indicate in dispositivo, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza dovendosi fronteggiare una pericolosità sociale qualificata *ex* art. 1 da ultimo citato.

La cauzione da imporre a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni irrogate può congruamente determinarsi nella misura di euro 700,00.

P.Q.M.

letti gli artt.1 e segg. L. 575/65, e successive modifiche ed integrazioni;

APPLICA

a **F.P.,** sopra generalizzato**,** la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anno uno e mesi sei, con le seguenti prescrizioni:

a) di vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti;

b) di non allontanarsi dalla propria dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza e senza la previa autorizzazione del Tribunale *ex* art. 7 *bis* L. n. 1423 del 1956;

c) di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) di non rincasare la sera più tardi delle ore 20.00 - 21,00 durante il periodo di vigenza dell'ora legale - e di non uscire la mattina prima delle ore 07.00, senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità di pubblica sicurezza;

e) di non detenere e non portare armi;

f) di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole e di non partecipare a pubbliche riunioni;

g) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

h) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza tre volte alla settimana, nei giorni e nelle ore che la detta autorità indicherà, e ad ogni chiamata di essa;

i) di versare alla Cassa delle ammende a titolo di cauzione, entro trenta giorni dall'inizio di esecuzione della presente misura, la somma di € 700,00 e di fornire alla Cancelleria la prova dell'avvenuto versamento entro i cinque giorni successivi.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e le comunicazioni di legge.

Palermo, 21.7.2011.

Il Giudice estensore — Il Presidente

Guglielmo Nicastro — *Silvana Saguto*